



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 11 DEL 12-03-2020

Reg. generale n. 31 del 12-03-2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
--

IL VICESINDACO

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. del 23/02/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. del 25/02/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. del 01/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. del 04/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 08/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. dell’11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che:

- l’O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’O.M.S., l’11 marzo ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;

VISTE, inoltre:

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il decreto n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale;

DATO ATTO che nel D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 si dispongono, tra l'altro, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

CONSIDERATO che i D.P.C.M sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

CONSTATATO che all'interno del territorio comunale vi sono luoghi dove si formano assembramenti e non viene rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e ritenuto necessario adottare iniziative per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- il divieto di assembramenti fino al giorno 3 aprile 2020 presso i parchi, le aree verdi pubbliche attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all'aperto incustodite;
- la chiusura al pubblico fino al giorno 3 aprile 2020 del Cimitero comunale di Treia, fatte salve per le operazioni cimiteriali urgenti di tumulazione ed inumazione;
- la sospensione fino al giorno 3 aprile 2020 di tutti i mercati, anche relativamente al settore alimentare, presenti all'interno del territorio comunale;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- il divieto di assembramenti fino al giorno 3 aprile 2020 presso i parchi, le aree verdi pubbliche attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all'aperto incustodite;
- la chiusura al pubblico fino al giorno 3 aprile 2020 del Cimitero comunale di Treia fatte salve per le operazioni cimiteriali urgenti di tumulazione ed inumazione;

- la sospensione fino al giorno 3 aprile 2020 di tutti i mercati anche relativamente al settore alimentare, presenti all'interno del territorio comunale.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Ditta Service One s.r.l. con sede in C.da Ferretti, 27, Castorano (AP), attuale aggiudicataria del servizio di custodia e gestione del Cimitero comunale;
 - all'Ufficio di Polizia Locale, affinché provveda alla vigilanza per l'esatta osservanza di quanto disposto;
- la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio comunale telematico.

Si avverte che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari